



Comune di Modena

Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia

Via Santi 60 - Tel. 059/206224 - Fax 059/206164

E-mail ✉ giovanni.villanti@comune.modena.it

Il Dirigente Responsabile

Modena, 18/03/2003

Protocollo generale n. 38217/2003

Protocollo G.C. n. 5000/2003

CG-DO/do

Inviata via e-mail

*A tutto il Personale del Settore
Agli Ordini e Collegi professionali*

LORO SEDI

OGGETTO: NOTA INFORMATIVA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI PER CONTRASTARE IL LAVORO SOMMERSO O IRREGOLARE - DICHIARAZIONI DA PRODURRE, PRIMA DI DARE AVVIO AD UN INTERVENTO EDILIZIO - PRESCRIZIONI PER IL CANTIERE -

L'art.27 della Direttiva comunitaria 93/37, ai commi 1 e 2 impone l'obbligo della sicurezza e dei diritti collettivi e individuali dei lavoratori, nonché l'applicazione delle condizioni di lavoro più favorevoli agli stessi.

Sul territorio regionale, le CASSE EDILI costituiscono strumenti operativi in grado di favorire l'attività di monitoraggio per l'attuazione della Direttiva comunitaria citata.

A questo proposito, la REGIONE EMILIA ROMAGNA, con nota assunta a ns prot. gen al n. 30155 del 5/03/2003, ha richiamato la necessità che i Comuni si attivino per rendere agevole e tempestiva, agli enti competenti, l'attività volta a contrastare il lavoro sommerso o irregolare. I Comuni sono dunque chiamati a collaborare ponendo in essere azioni di contrasto al c.d. "lavoro nero", basato principalmente sull'evasione contributiva e sul mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda il nostro settore, la Regione ci invita a far allegare alla COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI relativa ad un intervento edilizio, a prescindere dal titolo abilitativo, le seguenti dichiarazioni:

- 1. una dichiarazione resa dal titolare dell'impresa esecutrice dei lavori circa l'organico medio, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle CASSE EDILI;**
- 2. una dichiarazione resa dal titolare dell'impresa esecutrice dei lavori relativa al contratto collettivo applicato, così come previsto dall'art.3 e 8 del D.Lgs 494/1996 e successive modifiche.**

QUINDI:

- per quanto riguarda la **DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'**, queste dichiarazioni devono essere allegare al momento della presentazione della DIA stessa, la quale non potrà essere ricevuta, se sprovvista di tali documenti;
- per quanto riguarda il **PERMESSO DI COSTRUIRE** (o concessioni/autorizzazioni edilizie già rilasciate), tali dichiarazioni devono essere allegare alla COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI, che

dovrà essere consegnata all'Unità di Servizio al pubblico, compilata in ogni sua parte e completa degli allegati richiesti.

Queste disposizioni sono state inserite nelle norme della nuova Parte Prima del Regolamento Edilizio, (adeguato alla Legge Regionale, 25/11/2002 n.31), in corso di approvazione.

Si invita tuttavia, già dalla data della presente nota informativa, ad osservare tali disposizioni.

La Regione invita inoltre i Comuni a porre l'obbligo, in tutti i cantieri, di affiggere, per tutta la durata dei lavori, un **cartello** ben leggibile, dove dovranno essere indicati, oltre agli altri dati previsti dal Regolamento Edilizio, **anche la posizione INPS, INAIL e CASSA EDILE dell'impresa esecutrice.**

Anche queste disposizioni sono state inserite nelle norme della nuova Parte Prima del Regolamento Edilizio, (adeguato alla Legge Regionale, 25/11/2002 n.31), in corso di approvazione.

Si invita tuttavia, già dalla data della presente nota informativa, ad osservare tali disposizioni.

Si avverte che, nei casi di mancata segnalazione in cantiere di quanto richiesto, Il Regolamento Edilizio prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che viene comminata dalla Polizia Municipale.

I Comune, entro 10 giorni dalla data di presentazione della DIA, oppure entro 10 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di inizio lavori relativa ad un provvedimento abilitativo rilasciato, deve trasmettere alle CASSE EDILI competenti per territorio, il nominativo e la documentazione raccolta relativa alle imprese esecutrici dei lavori.

Per rendere più agevoli tali adempimenti, si sottolinea la necessità che **sia la DIA** (come già avviene) **sia la COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI** relativa a provvedimento abilitativo rilasciato, vadano presentate **unicamente all'Unità di servizio al pubblico**, nei giorni e orari di ricevimento del pubblico.

La DIA e la COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI relativa a provvedimento abilitativo rilasciato non potranno essere ritirate dagli operatori dell'Unità di servizio al pubblico, se non corredate dalle dichiarazioni sopra descritte.

Anche la **COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI**, compilata in ogni sua parte e completa di quanto richiesto, va presentata **unicamente all'Unità di servizio al pubblico**, nei giorni e orari di ricevimento del pubblico.

I moduli aggiornati della comunicazione di inizio e fine lavori sono in rete all'indirizzo:

www.comune.modena.it/modulistica/comune/edilizia/

La presente vale come disposizione di servizio.

*Il dirigente responsabile di settore
Ing. Giovanni Villanti*

Originale, firmata e protocollata, è agli atti del settore.